



Roma.....

NS

Circolare n. 10

Ai Presidenti e Commissari delle Sezioni
Provinciali della Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori

LORO SEDI

OGGETTO: Convenzione LILT - SNAM contratto n. 5000002018 rev. 2;

Si porta a conoscenza di codeste Sezioni Provinciali che la vigente convenzione in oggetto, attiva dal 01/03/2015 al 01/03/2016, è stata rinnovata - alle medesime condizioni contrattuali economiche - fino al 01/03/2017.

Si invitano, quindi, le SS. LL. a prendere visione delle modifiche generali contenute nella rev. 2.

Inoltre, a partire da quest'anno, la Snam usufruirà di un gestore esterno - la Società Eudaimon - per la gestione del contratto di cui sopra (leggi attentamente l'allegato A, pag. 2 **"MODALITA' DEL SERVIZIO"**, che dettaglia le modalità con le quali sia le Sezioni Provinciali che la Sede Centrale si dovranno rapportare con il nuovo referente della Snam).

Certi della collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Roberto Noto

IL PRESIDENTE

Prof. Francesco Schittulli

Allegati:

- Revisione 2;
- lettera di accettazione della Sede Centrale;
- allegato A.



Contratto n. 5000002018 rev. 02
S. Donato Milanese (MI), 15/02/16

Spett. le
LILT – Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori
Via Alessandro Torlonia, 15
00161 ROMA

Oggetto: Rev. 02 al Contratto nr. 5000002018 per "Servizi di prevenzione oncologica per i dipendenti del Gruppo SNAM".

Premesso che:

- Il 28/03/2014 è stato stipulato il Contratto n. 5000002018 per l'esecuzione delle attività in oggetto;
- Il 20/01/2015 è stata sciolta l'opzione di cui all'art. 4.2 del contratto che disciplinava l'eventuale rinnovo contrattuale a fronte della revisione delle condizioni economiche in esso contenute, e quindi con la Rev. 01 si è proceduto alla proroga temporale fino al 28/02/2016 e la conseguente definizione dei relativi prezzi.
- Ad oggi, per sopraggiunte nuove esigenze di Società, si rende necessario:
 - prorogare la validità temporale di ulteriori 12 mesi
 - modificare la Specifica Tecnica di cui all'art. 3 Contratto
 - modificare alcune clausole contrattuali.

Sulla scorta delle premesse, con la presente Revisione 2 si procede alla definizione di quanto sotto riportato.

Art. 1 – DEFINIZIONI * modificata *

L'art. 1 – "Definizioni", è annullato e così sostituito:

I seguenti termini ed espressioni hanno il significato di seguito riportato:

Controllata: ogni ente direttamente o indirettamente controllato (in base ai Principi Contabili Internazionali – IFRS 10 "Bilancio consolidato" e successive modifiche e integrazioni) da Snam o da una Controllata, a seconda dei casi, in Italia o all'estero.



Descrizione e programmazione dei lavori: documento, facente parte delle Condizioni Tecniche, che descrive l'Opera.

E-Business: Servizio del Gruppo Snam che consente di gestire in modalità WEB i seguenti processi aziendali: "Acquisto di beni a catalogo elettronico" - "Consuntivazione Servizi Imprese" - "Logistica" - "Collaudi" - "Negoziazione Elettronica & Bandi Ue".

Famillare: il coniuge del Pubblico Ufficiale; i nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione.

Gestore del Contratto: soggetto a cui fanno capo le attività di natura operativa e/o amministrativa correlate all'esecuzione del Contratto.

Kick-off meeting: riunione successiva alla stipula del Contratto, propedeutica all'inizio dei lavori.

Leggi Anticorruzione: il Codice Penale italiano, la Legge 6 novembre 2012 n.190, il Decreto Legislativo n.231 del 2001 e le altre disposizioni applicabili, l'UK Bribery Act, le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e i trattati internazionali anticorruzione, quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Normativa Antimafia: indica il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, così come successivamente modificato, nonché tutta la normativa anche di fonte secondaria ovvero autorizzativa applicabile di volta in volta al Contratto.

Personale del Gruppo Snam: gli amministratori, dirigenti, membri degli organi sociali, dipendenti di Snam e delle Controllate.



Pubblico Ufficiale:

- a) chiunque ricopra una carica pubblica nell'ambito della funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;
- b) chiunque agisca in veste ufficiale in nome, per conto o nell'interesse di (i) una pubblica amministrazione sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (ii) un'agenzia, un dipartimento, un ufficio o un organo di una pubblica amministrazione, sovranazionale, nazionale, regionale o locale, (iii) un'impresa di proprietà, controllata o partecipata da una pubblica amministrazione, (iv) un'organizzazione pubblica internazionale, e o (v) un partito politico, un membro di un partito politico o un candidato a una carica politica;
- c) qualunque incaricato di un pubblico servizio;
- d) qualunque Familiare di un Pubblico Ufficiale o altro soggetto, persona fisica o ente, che agisca su suggerimento, richiesta o disposizione o a vantaggio di alcuno dei soggetti o enti di cui alle lettere da a) a c) sopra indicate.

Revisore: la società di revisione, lo studio legale, la società di indagini forensi, o analogo operatore professionale designato da SNAM per lo svolgimento degli audit previsti dalle clausole contrattuali.

Unità produttiva: Centri e Centrali nel cui territorio l'Appaltatore è chiamato ad operare.

Art. 2 – CONTRATTO *modificata*

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 3 – "Contratto", con la presente revisione l'"Allegato A - Specifica Tecnica" è annullato e sostituito dall'"Allegato A – Rev. 01 Specifica Tecnica".

Art. 3 – DECORRENZA – DURATA *modificata*

A parziale modifica di quanto previsto all'art. 4 – "Decorrenza – Durata", con la presente Revisione la scadenza del contratto è prorogata al 28.02.2017.

Art. 4 - REQUISITI DELL'APPALTATORE *modificata*

L'art. 5 – "Requisiti dell'Appaltatore", è annullato e così sostituito:

4.1 L'Appaltatore per tutta la durata del Contratto:



- deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- non deve ricadere in una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui alla Normativa Antimafia;
- non deve ricadere in una situazione relativa a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui alla Normativa Antimafia;
- deve rispettare quanto contenuto nel Patto Etico e d'Integrità, sottoscritto per accettazione espressa;
- deve mantenere tutti i requisiti relativi alla sua qualifica;
- deve essere in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 26, comma 1 lett. a), ovvero dell'art. 90, comma 9 del D.Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alle attività oggetto del Contratto.

Nel caso di mancato rispetto di anche uno solo dei suddetti requisiti da parte dell'Appaltatore, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione del Contratto".

4.2 Il Committente si riserva il diritto di chiedere all'Appaltatore, in qualunque momento, la produzione di ogni opportuna certificazione/documentazione/attestazione in ordine al mantenimento dei suddetti requisiti e comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione, in qualsiasi momento l'effettivo possesso di tali requisiti.

4.3 Nel caso in cui tale documentazione non venisse esibita nei termini indicati nella richiesta o qualora venisse a mancare anche uno solo dei suddetti requisiti o qualora quanto esibito o prodotto dall'Appaltatore, ai fini dell'aggiudicazione del Contratto o della sua esecuzione, risulti in qualsiasi momento irregolare, incompleto, mendace, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione del Contratto".

4.4 L'Appaltatore si impegna, qualora dovessero intervenire mutamenti circa i propri requisiti soggettivi, a darne immediata comunicazione al Committente. In mancanza, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione del Contratto".



Art. 5 - PERSONALE *modificata*

L'art. 9 – "Personale", è annullato e così sostituito:

5.1 Per le attività, oggetto del Contratto, l'Appaltatore opera come "imprenditore indipendente" mediante organizzazione imprenditoriale autonoma, con gestione a proprio rischio, con impiego di propri capitali e personale regolarmente assunto alle proprie dipendenze, ovvero regolarizzato a mezzo di apposito contratto.

5.2 E' pertanto responsabile per l'operato dei propri dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti nell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

5.3 omissis.

5.4 L'Appaltatore dichiara pertanto di detenere il potere organizzativo dei mezzi necessari, nonché il potere organizzativo e direttivo nei confronti del proprio personale dipendente.

5.5 L'Appaltatore dichiara inoltre di assumere il rischio di impresa. Non è prevista alcuna parità di trattamento retributivo tra i dipendenti del Committente e dell'Appaltatore.

5.6 L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di sottoscrizione del Contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicato nella località; si obbliga a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



5.7 L'Appaltatore si impegna a documentare quanto sopra al Committente a seguito di sua richiesta scritta.

5.8 L'Appaltatore si impegna a tenere il Committente manlevato e indenne da qualunque richiesta e/o pretesa e/o azione, avente contenuto o effetto economico, avanzata nei confronti del Committente da parte di dipendenti e/o subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o collaboratori e/o consulenti dell'Appaltatore stesso e/o dagli Enti previdenziali, che dovesse derivare dal mancato assolvimento ovvero degli obblighi di natura retributiva e/o contributiva o comunque quale conseguenza delle attività prestate.

5.9 omissis.

5.10 omissis.

5.11 omissis.

5.12 L'Appaltatore si impegna a rispettare la normativa in materia di distacco del personale.

5.13 In ogni caso, il Committente, qualora rilevi che per l'esecuzione del Contratto il numero dei lavoratori in distacco presso l'Appaltatore sia tale da far ritenere possibile il mancato possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti tecnico-organizzativi, si riserva il diritto di effettuare controlli al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti ai sensi del Contratto.

5.14 Qualora venisse accertata la violazione del suddetto obbligo, il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento del maggior danno.

Art. 6 - PAGAMENTI * modificata *

L'art. 15 – "Pagamenti", è annullato e così sostituito:

6.1 Per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del Contratto il Committente riconosce all'Appaltatore i prezzi indicati nel Contratto nella misura del 100%



dell'imponibile e del 100% dell'IVA, a 30 giorni dalla data di emissione previo benessere del Gestore del Contratto, tramite bonifico bancario.

6.2 A modifica di quanto contenuto agli articoli *"Fatturazione"* e *"Incedibilità dei crediti"* del Capitolato Generale, sono ammesse esclusivamente le cessioni di credito alla Società UNICREDIT FACTORING S.p.A. Via Livio Cambi, 5 - 20151 Milano o, in alternativa, ad un'altra primaria Società di factoring che verrà individuata dal Committente.

6.3 In caso di ritardato pagamento, le Parti concordano che sono dovuti dal Committente, sugli importi fatturati e non pagati entro i termini, interessi per ogni giorno di ritardo pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (BCE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Con il pagamento di tali interessi viene escluso il risarcimento di ogni eventuale danno maggiore.

6.4 Il pagamento da parte del Committente deve intendersi subordinato a:

6.4.1 alla previa accettazione da parte del Committente delle attività svolte dall'Appaltatore;

6.4.2 alla verifica, con esito positivo, che l'Appaltatore ha provveduto al versamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti, relativamente al proprio personale.

Quanto sopra avverrà mediante:

- la presentazione delle "Dichiarazioni attestanti la regolare iscrizione dei dipendenti al libro unico del lavoro";
 - l'acquisizione a cura del Committente di un DURC regolare dell'Appaltatore.
- A tale scopo l'Appaltatore, in anticipo e solo in previsione del primo pagamento, dovrà consegnare al Gestore del Contratto il "Modulo dati DURC per pagamento Fattura";

6.4.3 omissis.



Art. 7 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E ANTICORRUZIONE *inserita*

1. Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna ad astenersi (direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i) dall'offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a un qualunque soggetto privato, o (ii) dall'autorizzare chiunque a compiere le condotte di cui sub (i).

2. L'Appaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione, il Codice Etico, il "Modello 231" di Snam (consultabili e stampabili sul sito www.snam.it) e la "Procedura Anticorruzione" di Snam (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it). L'Appaltatore dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.

3. L'Appaltatore, nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano, senza previa comunicazione al Committente e preventivo consenso scritto di esso:

a. dall'avere contatti e/o dall'organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali;

b. dall'affidare a subappaltatori e/o subfornitori lo svolgimento di attività oggetto del presente Contratto, restando fin d'ora inteso che, in caso di autorizzazione del Committente a tale affidamento, l'Appaltatore dovrà far sottoscrivere ai menzionati soggetti tutti gli impegni previsti dalla presente clausola e, in difetto, sarà responsabile di qualsiasi condotta di tali soggetti in violazione di quanto previsto dalla presente clausola.

Ogni relativa comunicazione e richiesta di consenso di Snam dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.



4. Sempre con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna altresì ad astenersi da:

- a. dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate, ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico SNAM e dalla "Procedura Anticorruzione" di SNAM;
- b. concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo SNAM o suoi Familiari o società ad essi riconducibili.

5. L'Appaltatore si impegna a comunicare senza indugio a SNAM:

- a. qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Pubblici Ufficiali, da un qualunque soggetto privato o da Personale del Gruppo SNAM, o da loro Familiari, o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto;
- b. qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non patrimoniale a favore di amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SNAM e/o Controllate o loro Familiari;
- c. qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall'Appaltatore allo scopo di intrattenere i rapporti con SNAM e/o di agevolare la conclusione di affari con SNAM;
- d. qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni, emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggio o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l'Appaltatore (o suoi amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto da amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di SNAM e/o Controllate o da loro Familiari in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto e da questo non prevista. Tali comunicazioni dovranno essere indirizzate alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it.

6. Nel caso in cui SNAM abbia un ragionevole sospetto di una violazione della presente clausola, l'Appaltatore dovrà permettere a SNAM, o al Revisore da



questa individuato a tal fine, di effettuare verifiche (anche documentali e contabili) del corretto adempimento della presente clausola.

7. Le Parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata (quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c.). Ferma restando tale facoltà di risoluzione, al Committente è riservato anche il diritto di sospendere l'esecuzione del Contratto o di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, in presenza di notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l'inosservanza della presente clausola.

L'esercizio dei diritti sopraindicati, avverrà a danno dell'Appaltatore e all'Appaltatore saranno addebitati tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne il Committente a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale inosservanza.

Art. 8 - ANTIRICICLAGGIO * modificata *

L'art. 17 – "Antiriciclaggio", è annullato e così sostituito:

Il Committente dichiara di osservare i principi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, condividendone il generale obbligo di "collaborazione attiva" (tramite segnalazione di operazioni sospette, conservazione dei documenti, controllo interno), finalizzata a prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In accordo con quanto previsto all'art. 648 bis Codice Penale, nonché con il contenuto della disposizione di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, si precisa che per riciclaggio è da intendersi: la conversione, il trasferimento, l'occultamento o la dissimulazione ovvero l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione ad essa. Per



finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui al Decreto Legislativo 22 giugno 2007, n. 109.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231.

L'Appaltatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità, in adesione a quanto previsto dall'art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di non aver riportato condanne penali ovvero di non essere coinvolto in procedimenti in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Le Parti convengono che l'inosservanza di quanto disciplinato dalla presente clausola contrattuale ovvero la mancata comunicazione di eventuali circostanze di fatto che comportino il mutamento delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore costituisce inadempimento al presente Contratto; conseguentemente al Committente è riservata la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto in caso di:

- sentenza di condanna, anche di primo grado o emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta di parte ex art. 444 c.p.p. a carico dell'Appaltatore relativamente ad una delle ipotesi delittuose in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007.

L'esercizio di dette facoltà comporterà a favore del Committente il diritto di addebitare all'Appaltatore tutte le maggiori spese e costi derivanti o comunque conseguenti dalla risoluzione anticipata del Contratto.

Art. 9 - CLAUSOLA PRIVACY * modificata *

L'art. 18 – "Clausola Privacy", è annullato e così sostituito:

Relativamente al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (di seguito "Decreto Legislativo"), le Parti prendono atto che: il Committente è Titolare del Trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare") ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f), del Decreto Legislativo n. 196/03 e l'Appaltatore è dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, della capacità e delle strutture richieste dall'art. 29 del Decreto



Legislativo per assolvere alla funzione di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ciò premesso, le Parti convengono che l'Appaltatore, con il presente documento, è designato dal Responsabile dell'Osservanza di SNAM S.p.A. (persona che nell'ambito dell'organizzazione societaria ha la responsabilità di adempiere autonomamente agli obblighi ed esercitare i diritti e le facoltà previsti dal Decreto Legislativo) Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito: Responsabile), ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del Decreto Legislativo, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli Dati, che costituiscono dati personali ai sensi del Decreto Legislativo, che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto.

In particolare:

a) il Responsabile dell'Osservanza provvederà all'assolvimento degli obblighi di informativa di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo;

b) il Responsabile si impegna a:

- trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dal Titolare;
- conservare i Dati ai sensi dell'art. 11 ed adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31, 33, 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo;
- individuare e designare i soggetti ai quali affidare la qualifica di Incaricati del Trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo, e – sulla base del successivo atto di incarico – impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- effettuare le sole operazioni di trattamento di dati personali comuni necessarie all'esecuzione del presente Contratto, quali: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati. In particolare, il Responsabile dovrà effettuare le suddette operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento proprie del Titolare. Inoltre, il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il Responsabile dell'Osservanza terrà indenne il Responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza del Titolare;



- attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il Contratto, alle istruzioni del Responsabile dell'Osservanza. Il Responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Responsabile dell'Osservanza, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa;
- consentire al Responsabile dell'Osservanza l'esercizio del potere di controllo, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo, e, a tal fine, effettuare un rendiconto al Responsabile dell'Osservanza a mezzo di rapporto scritto periodico in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute (in particolare, agli adempimenti eseguiti ai fini del Decreto Legislativo) ed alle conseguenti risultanze;
- adottare le misure intese a consentire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Decreto Legislativo, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nel Contratto. Evadere senza ritardo, su richiesta del Responsabile dell'Osservanza, le eventuali richieste avanzate dagli Interessati, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile;
- assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della sfera di competenza del Responsabile;
- disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei Dati personali, secondo le istruzioni impartite dal Responsabile dell'Osservanza, nei limiti dei compiti affidati al Responsabile con il Contratto;
- adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del Responsabile dell'Osservanza ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, il Titolare concorderà le stesse con il Responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento dei servizi;
- rendere al Responsabile dell'Osservanza ogni informazione in ordine a qualsiasi questione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo. Il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché questo ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso qualora istruzioni del Responsabile dell'Osservanza, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del



Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Responsabile, i relativi oneri saranno di competenza del Titolare.

Nel caso in cui il Contratto richiamato cessa di avere effetto, con conseguente cessazione del trattamento dei Dati Personali da parte dell'Appaltatore, questo si impegna ad attenersi alle istruzioni che saranno impartite dal Titolare, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo.

Inoltre l'Appaltatore si obbliga per sé e per i propri collaboratori o Incaricati ad adempiere al dovere di riservatezza per tutti i dati; tale obbligo rimarrà in vigore anche dopo la cessazione del trattamento dei Dati da parte dell'Appaltatore.

In caso di subappalto autorizzato di parte delle attività oggetto del Contratto che comportano il trattamento di Dati Personali di cui il Committente è Titolare, l'Appaltatore si obbliga a far accettare al subappaltatore di essere designato quale Responsabile da parte del Committente Titolare e di ricevere da questi istruzioni in materia di trattamento dei Dati Personali dello stesso tenore di quelle impartite all'Appaltatore.

La presente nomina dell'Appaltatore quale Responsabile avrà efficacia per tutta la durata del Contratto e fino a quando lo stesso per qualsiasi motivo dovesse cessare.

Art. 10 – RISERVATEZZA * inserita *

Ogni dato, informazione o documento che divenga noto all'Appaltatore in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto, non può essere usato né rivelato a terzi senza il preventivo assenso del Committente. Le Informazioni Commercialmente Sensibili che divengano note all'Appaltatore in conseguenza o in occasione dell'esecuzione del Contratto non possono essere usate né rivelate a terzi senza il preventivo consenso scritto del Committente.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a:

- garantire, adottando misure di riservatezza e/o sicurezza di volta in volta richieste dal Committente e con esso concordate, la segregazione e la conservazione delle Informazioni Commercialmente Sensibili del Committente di cui l'Appaltatore dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del Contratto e a



non divulgare le stesse a soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale in assenza di preventiva autorizzazione scritta del Committente;

- emanare idonee disposizioni ai propri dipendenti, rappresentanti, incaricati e/o collaboratori e/o consulenti e/o subfornitori e/o subappaltatori e/o società affiliate coinvolti nella prestazione delle attività in ordine al corretto trattamento e alla non divulgazione dei dati riservati e delle Informazioni Commercialmente Sensibili.

Resta inteso che tale obbligo di riservatezza non riguarda i dati e le informazioni, ivi incluse le Informazioni Commercialmente Sensibili, già di dominio pubblico o la cui divulgazione sia imposta dalla legge, da provvedimenti giudiziari e/o amministrativi.

La violazione dell'obbligo di riservatezza deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non soddisfattive.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO * Inserita *

11.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo art. 58 "*Clausola risolutiva espressa*" del Capitolato Generale e/o in altri documenti del Contratto, la violazione delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli:

- "Requisiti dell'Appaltatore";
- "Personale";
- "Responsabilità amministrativa e anticorruzione";
- "Antiriciclaggio";
- "Clausola privacy";
- "Riservatezza";

del Contratto;

deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell'art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le



eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non soddisfattive.

Art.12 - ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1326 Codice Civile il Contratto è concluso nel momento in cui il **Committente** riceverà l'accettazione scritta senza riserve dell'intero suo contenuto da parte dell'**Appaltatore** ai sensi dell'art. 1341 Codice Civile.

Tale accettazione dovrà essere redatta su carta intestata dell'**Appaltatore** nei termini riportati nella Lettera di Accettazione allegata alla presente Lettera di Aggiudicazione e dovrà essere inviata al **Committente**, entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della presente, al seguente indirizzo:

Snam Rete Gas S.p.A.
Procurement/Servizi Operativi
c/o Sala Posta Snam Rete Gas
Piazzale Supercortemaggiore, 2/4
20097 San Donato Milanese (MI)
c.a.Stefania Francavilla

La Lettera di Accettazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'**Appaltatore** ovvero da persona munita dei necessari poteri.

Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con quanto stabilito nella presente Revisione 1 saranno validi prezzi, patti e condizioni indicati nel Contratto base.

Distinti saluti.

In nome e per conto di **SNAM S.p.A.**
Snam Rete Gas S.p.A.
Procurement
Il Responsabile
(Ing. Lorenzo Cavallotti)



ALLEGATO A – Rev. 1

SPECIFICA TECNICA

OGGETTO

Esecuzione da parte dell'Appaltatore, presso i propri spazi di prevenzione (ambulatori) presenti sul territorio nazionale o presso altre strutture con le quali collabora a livello locale attraverso le Sezioni Provinciali (All. B), delle prestazioni indicate nella Specifica Tecnica e rivolte a tutti i dipendenti delle Società del Gruppo Snam e per i pensionati o il personale in mobilità delle stesse, limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto aziendale.

TIPOLOGIA DI VISITE

Donne

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico)
con visita senologica, ispezione della cute-nei e della cavità orale (è prevista l'effettuazione della singola visita) (annuale)
- Pap Test (annuale)
- Pap Test con visita ginecologica (annuale)
- Mammografia da 40 anni (annuale)
- Ricerca del sangue occulto nelle feci da 40 anni (annuale)
- Ecografia mammaria (solo su indicazione clinica)

Uomini

- Orientamento oncologico (anamnesi riferita al rischio oncologico) con ispezione della cute-nei, della cavità orale ed esplorazione rettale (dai 50 anni ¹) (annuale)
- Ricerca del sangue occulto nelle feci da 40 anni (annuale)

Eventuali modifiche, ampliamenti e/o sostituzioni di accertamenti saranno concordati tra Committente e Appaltatore.

¹ Esplorazione rettale: dai 40 anni annuale se esiste una storia familiare di patologia prostatica, e/o del grosso intestino.



Collaborazioni

Le due Parti si accordano nel prendere parte a progetti e creazioni di gruppi di lavoro per informazioni e sensibilizzazione sulla prevenzione. A tal fine Snam verrà informata sulle nuove iniziative LILT (campagne di prevenzione, eventi, work shop, ecc) e verranno concordate comuni iniziative di divulgazione.

MODALITA' DEL SERVIZIO

SNAM usufruirà di un gestore esterno per il disbrigo delle procedure inerenti le prenotazioni delle visite previste nella Specifica Tecnica.

La società incaricata per il disbrigo di tali procedure è:

Eudaimon srl, con sede in Vercelli – corso Garibaldi, 15 PI/CF P.iva 03269680967.

La persona di riferimento della società sarà Marzia Pranzo tel. 016150169. La società incaricata si

Eudaimon si occuperà di:

- Raccogliere le richieste di prenotazione da parte dei dipendenti
- Trasmettere tali richieste ad LILT
- Verificare le prestazioni consuntivate da LILT

Per prenotare il servizio il dipendente deve compilare un form dedicato presente sul portale Welfare oppure chiamare il numero verde dedicato: in fase di compilazione online o durante il contatto telefonico il dipendente sceglierà la sede presso la quale effettuare la visita e il relativo protocollo.

A conclusione della prenotazione (online o telefonica), il dipendente riceverà una mail o un sms con indicato l'indirizzo sede Lilt, gli orari sede e i contatti: per completare la prenotazione e definire l'appuntamento il dipendente dovrà chiamare direttamente la sede Lilt.

In parallelo la sede Lilt, riceverà in tempo reale un messaggio con i dati del dipendente che ha fatto richiesta di un protocollo e potrà quindi eventualmente procedere lei stessa a contattare il dipendente.

Per accedere alle prestazioni presso le strutture dell'Appaltatore i dipendenti delle Società del Gruppo Snam, (i pensionati o il personale in mobilità, limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto), dovranno presentarsi, previo appuntamento, muniti di documento di riconoscimento aziendale (per i pensionati o il personale in mobilità certificazione con data comprovante la risoluzione del rapporto aziendale), e di un documento di riconoscimento personale.

Mensilmente le sedi LILT invieranno un report, con il dettaglio delle visite effettuate, al seguente indirizzo mail della società incaricata backoffice@eudaimon.it

A seguito della ricezione di tali report, Eudaimon invierà periodicamente alla sede centrale di LILT il riepilogo delle visite effettuate sul territorio, da fatturare a SNAM.

Con cadenza trimestrale la sede centrale di Roma invierà a SNAM fattura per le prestazioni eseguite, agli indirizzi indicati nel contratto e per conoscenza agli indirizzi:

- Mbx.welfare.fornitori@snam.it
- backoffice@eudaimon.it

Eudaimon verificherà per conto di Snam le fatture incrociando i dati delle richieste effettuate sul



portale welfare o attraverso il Supporto Clienti con i report mensili inviati dalle sedi LILT.

Al termine delle visite sarà rilasciato al dipendente un giustificativo per l'azienda attestante l'avvenuta prestazione (All. D).

Punti di attenzione:

- l'appaltatore deve garantire che le visite previste nell'oggetto della presente Specifica Tecnica vengano effettuate solo una volta all'anno per ciascun dipendente o pensionato o personale in mobilità (limitatamente ad un anno dalla chiusura del rapporto) o comunque sulla base del protocollo medico allegato.
- Le eventuali visite od esami non previsti nella presente Specifica sono da considerarsi "personali" e dovranno essere regolate individualmente dai dipendenti e/o pensionati.
- Le visite/esami dovranno essere garantiti entro un massimo di 30 giorni dalla prenotazione, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambulatorio prescelto.
- L'Appaltatore deve impegnarsi ad eseguire i servizi con la massima professionalità, al più alto livello di conoscenza clinico-medica, in ogni caso con la qualificata diligenza richiesta dai servizi medesimi.
- Le visite effettuate a coloro non in possesso dei requisiti definiti dal Committente ed ulteriori eventuali prestazioni non consentite, nell'arco dell'anno, dal protocollo sanitario sono da considerarsi a carico dell'Appaltatore.



- La mancata disdetta preventiva da parte dei dipendenti non genererà alcun costo a carico del Committente.
- L'appaltatore malleverà e manterrà indenne il Committente per ogni eventuale danno o richiesta di risarcimento che dovesse derivare durante l'esecuzione del servizio.

CONSEGNA REFERTI

- I fogli referto delle visite al seno, cute, cavo orale ed esplorazione rettale dovranno essere consegnati dal medico al paziente al termine della visita.
- I referti, con i relativi esami, delle mammografie, ecografie e Pap Test verranno consegnati entro 15 giorni dopo l'effettuazione dell'esame, dietro presentazione del biglietto ritiro esiti, direttamente all'interessato o a persona munita di delega scritta.
- I referti urgenti saranno consegnati direttamente dal medico, con successiva spedizione dei relativi esami al dipendente.

Su richiesta degli interessati, i fogli referto delle visite o degli esami non consegnati al termine della visita/esame verranno spediti all'indirizzo indicato dal paziente.

MONITORAGGIO ATTIVITA'

L'appaltatore dovrà inviare annualmente al committente una tabella riassuntiva delle prestazioni erogate (all. G).

FIGURA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO

Nell'ambito della collaborazione finalizzata al lavoro di informazione e di sensibilizzazione sulla prevenzione, l'appaltatore dovrà inoltre prevedere una figura professionale di riferimento con il seguente profilo:

- Buone capacità relazionali e conoscenze nel campo dell'oncologia/epidemiologia tali da garantire un'interfaccia efficace con tutte le sezioni Provinciali della LILT

In modo particolare dovrà provvedere allo svolgimento delle seguenti attività:

- Raccolta mensile ed analisi statistica dei dati relativi all'affluenza ed alle prestazioni effettuate presso tutti i centri LILT periferici e relativo rendiconto al referente Snam;
- Raccolta annuale dei dati inerenti i casi sospetti nelle sedi periferiche e rendiconto al referente Snam (vedi Allegato F);
- Assicurare e facilitare lo svolgimento del programma di screening come previsto dal protocollo del Piano di Diagnosi Precoce;



- Informare ogni Sezione Provinciale LILT sulle modalità di compilazione e trasmissione elettronica del prospetto delle visite erogate ai dipendenti Snam (*vedi Allegato H*). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte (nominativo, sesso, società di appartenenza, data effettuazione prestazione, tipo di visita) e trasmesso via mail al gestore del contratto. Ciò al fine di poter facilitare il lavoro di riscontro delle prestazioni effettivamente erogate.
- Fungere da collegamento tra le Sezioni Provinciali LILT ed il Gestore del contratto Snam, nonché gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere a tale livello.
- Gestire eventuali problematiche che dovessero insorgere, anche relativamente alla nuova introduzione dell'invio informatico dell'allegato H riportante i nominativi ed il tipo di visite delle persone che si sono sottoposte a visita medica presso gli ambulatori della LILT su tutto il territorio nazionale.
- Concordare comuni iniziative di divulgazione per le nuove iniziative Lilt (campagne di prevenzione, eventi, work shop, ecc).

REPORTISTICA

L'Appaltatore elaborerà mensilmente e posticipatamente una reportistica contenente il dettaglio relativo ai servizi resi nel mese precedente.

Il riepilogo delle prestazioni mensili (all. E) e i moduli di avvenuta prestazione dovranno essere allegati alle note di addebito così come definito all'art. 9 del Contratto.

Si precisa inoltre che il prospetto delle visite ai dipendenti Snam (*all. H*) andrà inviato tramite e-mail al Gestore del Contratto SNAM.

MODULISTICA

1. All. D - "*Certificato avvenuta prestazione*"
2. All. G - "*Tabella riepilogativa prestazioni annuali*"
3. All. E - "*Tabella riepilogativa prestazioni effettuate mensilmente*"
4. All. F - "*Riepilogo annuale Casi sospetti*"
5. All. H - "*Prospetto visite dipendenti Snam da inviare tramite e-mail*"
6. All. C - "*Protocollo medico*"



Roma

NS

Spett.le SNAM Rete Gas S.p.a.
Procurement/Servizi
c/o Sala Posta
Piazzale Supercortemaggiore 2/4
20097 San Donato Milanese (MI)

c.a. Dott.ssa Stefania Francavilla

Oggetto: Revisione 2 al contratto n. 5000002018 del 15/02/2016 per "Servizi di prevenzione oncologica per i dipendenti del Gruppo Snam".

Gentile Dott.ssa Stefania Francavilla,

con riferimento alla Sua nota di pari oggetto del 16/02/2016, protocollo n. 2016E0000502, si comunica quanto segue.

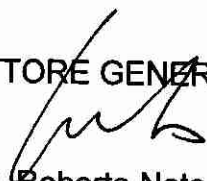
La scrivente LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica - è una Pubblica Amministrazione su base associativa di "notevole rilievo", riconosciuta tale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2010, che opera senza finalità di lucro ed ha come compito istituzionale principale la promozione e diffusione della cultura della prevenzione oncologica come metodo di vita.

Ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia, questo Ente è vigilato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed è sottoposto al controllo della Corte dei Conti. Le Sezioni Provinciali della LILT, attraverso le quali vengono svolte le visite di prevenzione oncologica relative al contratto in oggetto, sono associazioni di diritto privato - prevalentemente associazioni di volontariato (ONLUS) - che hanno autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, ma operano sotto il controllo e la vigilanza della Sede Centrale Nazionale che si configura, per l'appunto, come Ente Pubblico Nazionale.

Per quanto sopra argomentato, si conferma la volontà di accettare le condizioni generali contenute nella revisione contrattuale in oggetto, come proposta da codesta Società, tuttavia con le dovute eccezioni relative alla natura giuridica dell'Ente.

In attesa di riscontro si porgono i più saluti.

IL DIRETTORE GENERALE



Dott. Roberto Noto